

**Quesito n. 1**

Si chiede di confermare se un Operatore Economico possa utilizzare, per la esecuzione di tutte o parte delle prestazioni contrattuali, una società dalla stessa interamente partecipata, soggetta alla direzione ed al coordinamento del detto Operatore Economico (che impartisce direttive alla partecipata ed applica apposite procedure di Gruppo dirette a indirizzarne la gestione e a garantirne il controllo), fermi restando il possesso in capo alla partecipata dei requisiti di ordine generale e la permanenza in capo all'Operatore Economico della titolarità del rapporto contrattuale nonché della integrale responsabilità per la regolare esecuzione delle prestazioni.

Si chiede, quindi, di confermare che, al ricorrere delle anzidette condizioni, non essendo configurabile nessuna alterità sostanziale tra l'Operatore Economico e la società interamente controllata, l'affidamento a quest'ultima delle prestazioni non è configurabile come subappalto e non soggiace quindi alle limitazioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (come affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19 giugno 2008, C-454/06).

**Risposta n. 1**

Si conferma che le casistiche in cui è escluso il subappalto sono quelle espressamente contemplate e disciplinate dall'art. 105, comma 3 del D.Lgs. n. 105/2016, al quale si rinvia.

Con particolare riferimento a imprese partecipate si precisa, alla luce della giurisprudenza in materia nonché degli orientamenti dell'ANAC, che nell'ipotesi di gruppo di imprese – in cui devono ritenersi rientranti altresì le situazioni configurabili quale controllo o collegamento principale ai sensi della normativa vigente in materia - ove si tratti di subaffidamento ad operatori dotati di propria giuridica individualità, deve ritenersi suscettibile di applicazione la disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, atteso che il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta, *tout court*, il venir meno della autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta.

**Quesito n. 2**

Visto il disposto dell'art. 105 comma 3 lettera *c-bis*) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si chiede di confermare che non integra subappalto l'affidamento di attività/prestazioni, anche non aventi natura accessoria e non rese nei confronti dei soggetti affidatari, da parte di un Operatore Economico concorrente ad una società terza con la quale è in essere un contratto continuativo di cooperazione, sottoscritto in data antecedente alla indizione della presente procedura selettiva.

**Risposta n. 2**

La disposizione di cui all'art. 105, comma 3, lett. *c-bis*) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non consente l'affidamento di servizi oggetto della procedura e, nello specifico, le attività di cui ai paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 del relativo Capitolato tecnico nei termini di cui alla richiesta, in quanto i contratti di cooperazione di servizio e/o fornitura, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa, fanno riferimento a contratti che l'operatore economico stipula con una società terza, al fine di procurarsi quanto necessario alla propria attività di impresa. Quindi, i terzi contraenti non possono eseguire attività/prestazioni oggetto della procedura, come invece si richiede di poter fare.

**Quesito n. 3**

Paragrafo "7 Evolutive e attività ulteriori - In relazione al servizio oggetto della presente procedura, l'Aggiudicatario dovrà garantire, a fronte di specifiche esigenze della CSEA, implementazioni e attività ulteriori rispetto a quelle previste nei paragrafi precedenti, per un impegno corrispondente a n. 45 giornate/uomo. Nell'ambito dell'offerta economica dovrà essere espressamente indicato oltre al prezzo complessivo del servizio, comprensivo anche delle suddette giornate/uomo, altresì il prezzo unitario delle suddette giornate, come previsto all'art. 6.III della RdO. La CSEA riconoscerà l'importo corrispondente alle giornate effettivamente svolte e positivamente valutate".

Si chiede di chiarire se, nel caso di richieste evolutive da parte di CSEA che dovessero, in termini di stima, sfiorare le 45 giornate/uomo, è ipotizzabile poter contare su un aumento delle giornate/uomo.

**Risposta n. 3**

Le attività richieste nell'esecuzione del servizio sono corrispondenti a quanto previsto dagli atti della procedura e, nello specifico, dai paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7 del Capitolato tecnico.

Resta salva la facoltà, in capo alla Stazione Appaltante, di ricorrere agli strumenti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016, in particolare dall'art. 106 in materia di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, alla luce di specifiche esigenze e valutazioni della stessa, ricorrendone i presupposti di fatto nonché le condizioni tecniche, giuridiche ed economiche.

**Quesito n. 4**

Con riferimento al servizio di Conservazione a Norma, si chiede se nell'ambito della RdO è incluso il travaso dello storico dei documenti dall'attuale sistema al sistema dell'aggiudicatario.

**Risposta n. 4**

Con riferimento al servizio di Conservazione a Norma, si conferma che nello stesso deve ritenersi incluso il travaso dello storico dei documenti dall'attuale sistema al sistema dell'aggiudicatario, fermo restando il rispetto dei limiti dimensionali del sistema indicati al paragrafo 8 del Capitolato tecnico.